

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

Prima approvazione	Approvato il:	Da (Organo Dirigente):
04/03/2025	04/03/2025	Consiglio di Amministrazione
Aggiornamento N°	Approvato il:	Da (Organo Dirigente):

INDICE

PARTE GENERALE

<u>1.IL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231: GENESI ED EVOLUZIONE</u>	3
<u>1.1.I DESTINATARI DELLA DISCIPLINA</u>	3
<u>1.2.IL FENOMENO DEL GRUPPO DI IMPRESE</u>	4
<u>2.STRUTTURA DELL'ILLECITO ATTRIBUIBILE ALL'ENTE</u>	5
<u>3.IL MODELLO ORGANIZZATIVO: SCOPO, REQUISITI E CONTENUTO, SOGGETTI INTERESSATI, IMPLEMENTAZIONE</u>	6
<u>3.1.SCOPO DEL MODELLO</u>	6
<u>3.2.REQUISITI E CONTENUTO DEL MODELLO</u>	6
<u>3.3.ADOZIONE, ATTUAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO</u>	7
<u>4.LA SOCIETÀ: ATTIVITÀ, MISSIONE E VISIONE ETICA</u>	9
<u>4.1.I PROFILI SOCIETARI</u>	9
<u>4.2.I PROFILI ORGANIZZATIVO-GESTIONALI: LA COMPLIANCE</u>	9
<u>5.IL CODICE ETICO</u>	10
<u>6.METODO DI COSTRUZIONE DEL MODELLO</u>	10
<u>6.1.ELABORAZIONE DEL MODELLO: CRITERI</u>	10

PARTE GENERALE

1. IL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231: GENESI ED EVOLUZIONE

Il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, sviluppando le indicazioni contenute nell'art. 11 della L. 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto in Italia la responsabilità dell'ente collettivo. Si è trattato di una normativa scaturita dall'obbligo per l'Italia di adempiere agli impegni derivanti da fonti normative sovranazionali, quali la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (Bruxelles, 26 luglio 1995), il primo Protocollo di cui alla citata Convenzione (Dublino, 27 settembre 1996), il successivo Protocollo concernente l'interpretazione della medesima Convenzione in via pregiudiziale da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (Bruxelles, 29 novembre 1996), la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione Europea (Bruxelles, 26 maggio 1997) e la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Parigi, 17 dicembre 1997).

La responsabilità introdotta a carico dell'ente collettivo è stata qualificata dal legislatore italiano come amministrativa. È tuttavia più preciso riferirsi a responsabilità derivante da reato, in quanto **risponde di illecito amministrativo l'ente nel cui ambito un soggetto apicale o ad esso subordinato abbia commesso un reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo.**

Il legislatore italiano, in considerazione della novità della materia e dell'effetto dirompente che essa avrebbe avuto nel sistema imprenditoriale e giudiziario, ritenne inizialmente di limitare il numero dei reati presupposto di tale responsabilità, che, difatti, originariamente erano soltanto quelli di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, concussione e corruzione. Con il passare degli anni le fattispecie di reato costituenti il presupposto della responsabilità per l'illecito amministrativo derivante da reato sono state ampliate anche per la necessità di dare attuazione a strumenti normativi di carattere internazionale, con l'inclusione di molti altri reati tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, reati societari; delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; reati informatici e di trattamento illecito dei dati; delitti di criminalità organizzata; delitti contro l'industria e il commercio; reati in materia di sicurezza sul lavoro, reati ambientali e reati tributari.

1.1. I DESTINATARI DELLA DISCIPLINA

Il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 si applica agli enti con personalità giuridica, alle società e alle associazioni anche prive di personalità giuridica.



Impianto di Recupero Rifiuti e produzione nuove Materie Prime Seconde
Raccolta e Smaltimento Rifiuti Speciali – Servizi e Bonifiche Ambientali
Trasporto Rifiuti



1.2. IL FENOMENO DEL GRUPPO DI IMPRESE

Il fenomeno della responsabilità amministrativa dell'ente nei gruppi di imprese è stato ignorato dal legislatore del 2001 e tale lacuna normativa ha creato da subito numerosi problemi interpretativi, ad esempio con riferimento alla individuazione di chi è chiamato a rispondere del reato commesso nella società di vertice ma anche nell'interesse della controllata, oppure del reato commesso dagli amministratori della holding quali amministratori di fatto delle controllate o ancora del reato commesso da un soggetto della controllata esclusivamente in favore della controllante.

La dottrina e la giurisprudenza non hanno mancato di esprimersi a questo riguardo, anche se, ancora oggi, non vi è un orientamento che possa dirsi consolidato. Interessante, per comprendere questa delicata tematica, è quanto proposto da Confindustria nel capitolo V delle *“Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo”* aggiornate a giugno 2021.



Impianto di Recupero Rifiuti e produzione nuove Materie Prime Seconde
Raccolta e Smaltimento Rifiuti Speciali – Servizi e Bonifiche Ambientali
Trasporto Rifiuti



2. STRUTTURA DELL'ILLECITO ATTRIBUIBILE ALL'ENTE

L'illecito amministrativo attribuibile all'ente è una fattispecie complessa, costituita anzitutto dal reato (tra quelli espressamente previsti nel D.Lgs. n. 231/2001) commesso da un soggetto apicale o da persona a questo subordinata:

- per **apicali** s'intendono le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- per **subordinati** s'intendono le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli apicali.

Accanto al reato della persona fisica, che è il presupposto indefettibile per l'eventuale affermazione della responsabilità amministrativa dell'ente, occorrono, ai fini dell'integrazione dell'illecito corporativo, altri due elementi, uno oggettivo e l'altro soggettivo;

- quanto all'**elemento oggettivo**, è necessario che il fatto costituente reato (ad es. la truffa, il riciclaggio, la corruzione etc.) sia commesso nell'interesse o a vantaggio della società, tant'è che, se la persona fisica agisce illecitamente nel proprio esclusivo interesse o nell'interesse di terzi, la società di appartenenza non sarà chiamata a risponderne;
- con riguardo, invece, all'**elemento soggettivo**, la colpevolezza dell'ente viene ancorata al difetto di organizzazione, vale a dire alla mancata adozione da parte dell'ente di un modello organizzativo, gestionale e di controllo idoneo a prevenire il rischio di reato.

In definitiva, dunque, sono tre gli elementi che compongono la fattispecie dell'illecito dell'ente: il reato, l'interesse o il vantaggio per l'ente, l'assenza del modello organizzativo.

L'accertamento dell'illecito dell'ente di norma avviene secondo le regole del procedimento penale e contestualmente all'accertamento del reato dell'apicale o del subordinato (*simultaneus processus*).



Impianto di Recupero Rifiuti e produzione nuove Materie Prime Seconde
Raccolta e Smaltimento Rifiuti Speciali – Servizi e Bonifiche Ambientali
Trasporto Rifiuti



3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO: SCOPO, REQUISITI E CONTENUTO, SOGGETTI INTERESSATI, IMPLEMENTAZIONE

3.1. SCOPO DEL MODELLO

Lo scopo principale del modello organizzativo, gestionale e di controllo (d'ora in poi, il Modello) è la realizzazione di un sistema per la prevenzione e la riduzione del rischio di commissione di reati volto ad escludere la responsabilità dell'ente e quindi la comminazione di sanzioni a carico dell'ente in base al D.Lgs. 231/2001. I dipendenti e tutti i soggetti collegati all'azienda dovrebbero in tal modo essere incoraggiati a tenere un comportamento corretto e trasparente.

Il Modello voluto dal legislatore del 2001 e pensato alla stregua dei *compliance programs* statunitensi, rappresenta – guardando alla struttura dell'illecito più sopra analizzata – la condizione di esonero da responsabilità. Il modello organizzativo ha, infatti, efficacia esimente e permette all'ente di ottenere, nel caso si instauri un procedimento penale, una pronuncia assolutoria, sempre che si realizzino le altre condizioni richieste dalla legge, vale a dire l'istituzione di un organismo di vigilanza, il rispetto del modello, la vigilanza da parte dell'organo di vigilanza.

Predisporre e attuare il modello organizzativo significa, dunque, dotare l'ente di uno strumento diretto a ridurre il rischio di commissione di reati presupposto e, ove l'illecito venga commesso, evitare la condanna penale e l'applicazione delle sanzioni in fase cautelare (interdittive, pecuniarie, confisca) – modello *ex ante* – ovvero ridurre le medesime sanzioni – modello *ex post* –.

3.2. REQUISITI E CONTENUTO DEL MODELLO

Per essere efficace, il modello organizzativo dev'essere caratterizzato da requisiti minimi specifici:

- identificare i singoli ambiti di attività nei quali i reati elencati nel D.Lgs. 231/2001 possono concretamente essere commessi ("mappatura" delle attività a rischio);
- definire di processi decisionali ed esecutivi idonei a prevenire la commissione di questi reati;
- stabilire regole concernenti la gestione finanziaria idonee a prevenire la commissione dei medesimi reati;
- prevedere la costituzione di un Organo di Vigilanza, che presenti le caratteristiche previste dalla norma di riferimento;
- istituire obblighi di informazione nei confronti dell'organo deputato a vigilare sul rispetto e sull'efficacia del modello organizzativo ("flussi informativi" da e verso l'organo di vigilanza);



Impianto di Recupero Rifiuti e produzione nuove Materie Prime Seconde
Raccolta e Smaltimento Rifiuti Speciali – Servizi e Bonifiche Ambientali
Trasporto Rifiuti



- introdurre un idoneo sistema disciplinare per la mancata osservanza delle regole del modello organizzativo;
- prevedere protocolli diretti a programmare la formazione sui contenuti e le finalità del modello organizzativo e della normativa di riferimento, con modalità differenti a seconda dei destinatari dell'attività formativa (apicali, piuttosto che sottoposti);
- prevedere un controllo periodico seguito, se necessario, da un adeguamento del modello (aggiornamento), ad esempio nei seguenti casi:
 - significativa violazione delle norme;
 - modifiche nell'organizzazione o negli ambiti di attività dell'azienda;
 - modifiche alla legislazione o alla giurisprudenza in materia che richiedono un adeguamento.

I soggetti destinatari della disciplina

Il Modello è vincolante:

- a) per le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché per le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso – soggetti apicali
- b) per le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla precedente lettera (a) – soggetti subordinati.

L'obbligo di rispettare il modello trova altresì riscontro in clausole contrattuali specifiche. In tal modo, anche collaboratori esterni, consulenti e *partner* commerciali sono obbligati all'osservanza delle relative disposizioni.

3.3. ADOZIONE, ATTUAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'adozione e l'attuazione del Modello è compito dell'Organo dirigente. Dare attuazione al Modello significa:

1. mettere il Modello a disposizione di tutti coloro che sono vincolati all'osservanza delle prescrizioni in esso contenute; una copia del Modello, degli allegati e degli aggiornamenti dovrà pertanto essere depositata presso la sede sociale per consentire la consultazione da parte di ciascuna persona tenuta ad osservarne le prescrizioni;



Impianto di Recupero Rifiuti e produzione nuove Materie Prime Seconde
Raccolta e Smaltimento Rifiuti Speciali – Servizi e Bonifiche Ambientali
Trasporto Rifiuti



2. assicurarsi che la comunicazione delle prescrizioni del Modello relative alla specifica attività o funzione a coloro che sono tenuti a rispettarle avvenga con modalità idonee e tracciabili;
3. programmare la formazione inerente al Modello per il personale delle aree a rischio, che sia calibrata sui livelli dei destinatari.

L'aggiornamento del Modello avviene, anche su sollecitazione dell'Organismo di Vigilanza, qualora sia necessario provvedere ad un adeguamento del Modello stesso, ad esempio nei seguenti casi:

- significativa violazione delle norme e dei protocolli previsti nel Modello, tale da rendere necessaria od opportuna una revisione delle procedure di riferimento;
- modifiche nell'organizzazione o negli ambiti di attività dell'azienda;
- modifiche alla legislazione o alla giurisprudenza in materia.



Impianto di Recupero Rifiuti e produzione nuove Materie Prime Seconde
Raccolta e Smaltimento Rifiuti Speciali – Servizi e Bonifiche Ambientali
Trasporto Rifiuti



4. LA SOCIETÀ: ATTIVITÀ, MISSIONE E VISIONE ETICA

SARCO S.r.l. (di seguito anche “Società”) è una società specializzata nella trasformazione e successiva commercializzazione di materia prima seconda (*EoW – End Of Waste*) derivante dal trattamento dei rifiuti di vetro e metallo provenienti dalla raccolta differenziata.

La Società, nell’esercizio della propria attività, si prefigge di operare nel rispetto della Legge, dei Regolamenti di settore e dei principi etici contenuti nel relativo codice. Ambisce alla creazione di valore generando benessere per la collettività e per tutti gli *stakeholders*. Trasparenza, efficienza e professionalità sono alcuni dei principi a cui la Società si ispira per soddisfare al meglio le aspettative e le esigenze dei clienti, dei dipendenti e collaboratori e, non da ultimo, dei soci.

4.1. I PROFILI SOCIETARI

La società **SARCO S.r.l.** ha sede legale in 91025 Marsala (TP), Contrada Ponte Fiumarella 82/B. La sua costituzione risale al 03.03.1988 con iscrizione presso il Registro delle Imprese di Trapani in data 07.06.1988 n. 01461240812 – C.F. - P.I. – n. REA TP-84925. L’attuale Capitale Sociale è pari ad Euro 120.000,00, risulta interamente deliberato, versato e sottoscritto.

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. La società è dotata di un revisore legale e di un sindaco unico.

Si allegano al Modello, per costituirne parte integrante, la visura camerale aggiornata al 11.06.2024 (**allegato 1**), nonché l’Organigramma (**allegato 2**) e il Funzionigramma (**allegato 2bis**).

4.2. I PROFILI ORGANIZZATIVO-GESTIONALI: LA COMPLIANCE

La società SARCO S.r.l. attribuisce particolare e significativa importanza alla corretta ed efficiente organizzazione e gestione della propria struttura di *compliance*. La Società da sempre avverte la propria responsabilità sociale nei confronti di clienti, dipendenti, investitori ed anche nei confronti dell’opinione pubblica, di talché la Società medesima si propone di rispettare e, prima di tutto, conoscere le normative vigenti, nonché di applicare i valori etici proposti nel Codice Etico.

Per queste ragioni SARCO S.r.l. ha scelto di documentare le **procedure e prassi operative** sviluppate negli anni e finalizzate a consentire, nel concreto, la riduzione del rischio di commissione dei reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/2001.



Impianto di Recupero Rifiuti e produzione nuove Materie Prime Seconde
Raccolta e Smaltimento Rifiuti Speciali – Servizi e Bonifiche Ambientali
Trasporto Rifiuti



5. IL CODICE ETICO

La società SARCO S.r.l. si è dotata di un proprio **Codice Etico (allegato 3)**.

Il Codice Etico contiene principi e norme di comportamento, che arricchiscono i processi decisionali aziendali e orientano i comportamenti dei destinatari anche con riferimento alla prevenzione dei reati presupposto della responsabilità ex D.lgs. 231/2001.

6. METODO DI COSTRUZIONE DEL MODELLO

Il punto di partenza per la costruzione del presente Modello è la presa di coscienza che SARCO S.r.l. si presenta quale società già parzialmente strutturata sotto il profilo dell'adeguamento della propria attività agli standard di legalità richiesti dalla legge, dal momento che opera sulla base di procedure che sono state predisposte per la propria struttura organizzativa. Tali procedure, note e applicate, ancorché non tradotte in un documento scritto, sono idonee a prevenire molte delle fattispecie rilevanti ai fini dell'insorgere della responsabilità amministrativa derivante da reato ex D.lgs. 231/2001. Ciò ha indotto la Società a pensare e realizzare il Modello di gestione del rischio reato quale strumento di integrazione e ottimizzazione dei sistemi interni esistenti, assurgendo a loro collante naturale, nonché a occasione di loro miglioramento in termini di efficienza, grazie alla configurazione dell'Organismo di Vigilanza e alla previsione di un sistema disciplinare volto a sanzionare le violazioni delle disposizioni del Modello. Il presente Modello intende dunque affiancarsi alle scelte organizzative finora adottate da SARCO S.r.l..

6.1. ELABORAZIONE DEL MODELLO: CRITERI

Il Modello di SARCO S.r.l. è stato elaborato tenendo conto di una serie di elementi quali l'attività svolta dalla Società, la sua struttura, la natura e le dimensioni della sua organizzazione.

La Società ha proceduto all'analisi delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio, in relazione alla commissione dei reati indicati dal D.lgs. 231/2001 e riepilogati nella tabella di classificazione dei reati (**allegato 4**). Complementare rispetto a tale attività è stata l'analisi della storia dell'ente, del contesto societario, del settore di appartenenza, dell'assetto organizzativo aziendale, del sistema delle procure e delle deleghe, dei rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, delle prassi e delle procedure formalizzate e diffuse all'interno della società per il corretto esercizio dell'attività di impresa.

Coerentemente con il dettato normativo (art. 6, comma 2, del D.lgs. 231/2001) e con le Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione controllo ex D.Lgs. 231/2001, aggiornate a giugno 2021 e originariamente approvate dal Ministero della



Impianto di Recupero Rifiuti e produzione nuove Materie Prime Seconde
Raccolta e Smaltimento Rifiuti Speciali – Servizi e Bonifiche Ambientali
Trasporto Rifiuti



Giustizia il 21.7.2014 in conformità all'art. 6, comma 3, del D.lgs. n. 231/2001, SARCO S.r.l., con l'ausilio di consulenti esterni alla società dotati delle necessarie conoscenze e competenze in materia, ha proceduto dunque:

- all'identificazione dei processi, sotto-processi o attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto indicati nel Decreto, mediante la sottoposizione di appositi questionari ai responsabili delle funzioni aziendali coinvolte;
- all'autovalutazione dei rischi di commissione di reati;
all'identificazione di adeguati presidi di controllo, già esistenti o da implementare nelle procedure operative e prassi aziendali, necessari per la prevenzione o per l'attenuazione del rischio di commissione dei reati di cui al Decreto;
- all'attribuzione ai soggetti coinvolti nella formazione e nell'attuazione della volontà sociale di poteri coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- all'analisi del proprio sistema di deleghe e poteri e di attribuzione delle responsabilità.



Impianto di Recupero Rifiuti e produzione nuove Materie Prime Seconde
Raccolta e Smaltimento Rifiuti Speciali – Servizi e Bonifiche Ambientali
Trasporto Rifiuti

